



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.	
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>BOLZANO e TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Art. 38, comma 4 T.U.L.P.S., così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, relativo al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Seguito f.n. 557/PAS/U/012678710900(27)9 del 12.09.2018.

Com'è noto, con la circolare indicata a seguito, sono stati forniti indirizzi volti ad agevolare l'applicazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 104/2018 che ha recepito nell'ordinamento interno le previsioni recate dalla Direttiva (UE) 2017/853 in materia di acquisto e detenzione delle armi.

Nel contesto della predetta circolare è stata, tra l'altro, richiamata l'attenzione sull'art. 3, comma 1, lett. d, n. 2 del citato D. Lgs. 104/2018.

La norma riscrive il quarto comma dell'art. 38 TULPS, prevedendo, in estrema sintesi, che i detentori di armi privi di qualunque titolo autorizzatorio (cd. "meri detentori") sono tenuti a produrre, con cadenza quinquennale, all'ufficio di pubblica sicurezza, un certificato medico legale che attesti il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici.

Premesso che la disposizione non si applica ai soggetti abilitati a portare le armi sulla base di disposizioni di legge, il ripetuto D. Lgs. 104/2018 si è preoccupato anche di dettare norme volte a garantire un'ordinata e graduale applicazione della novella in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In particolare, l'art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo ha previsto che la "prima presentazione" del certificato medico debba avvenire entro la data del 14 settembre 2019.

Decorsa tale data, l'ufficio di pubblica sicurezza è chiamato a diffidare l'interessato a produrre la menzionata documentazione sanitaria entro il termine di sessanta giorni.

Qualora anche tale termine decorra invano, si procede al ritiro delle armi.

Si tratta di una tempistica che, in sostanza, è venuta a cadere a ridosso dell'inizio della dichiarazione dello stato di emergenza avvenuto, infatti, il 30 gennaio 2020.

Com'è noto, il predetto stato di emergenza cesserà il 30 giugno p.v.; a partire da quella data, le attività anche amministrative torneranno alla piena normalità.

Con questa prospettiva, appare opportuno che gli uffici di pubblica sicurezza rinnovino le attività di verifica sulla corretta attuazione da parte dei soggetti interessati, dell'adempimento stabilito dal menzionato art. 38, quarto comma, del TULPS, procedendo, eventualmente, a dare corso alla cennata procedura di diffida e, se del caso, di ritiro delle armi.

In tal senso i Sigg. Questori sono pregati di voler impartire le opportune disposizioni ai propri dipendenti uffici, affinché sia conferito il massimo consentito impulso allo svolgimento delle attività in discorso.

Si segnala, peraltro, che un ruolo importante in questa verifica potrà essere assolto anche dalla rete dei Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, i quali, nei "distretti" dove non sono presenti i Commissariati di p.s., sono il *front end* anche per la ricezione delle denunce di detenzione delle armi.

Alla luce di ciò, si pregano i Sigg. Prefetti di voler valutare l'opportunità di sottoporre la questione affrontata nel presente atto di indirizzo, all'attenzione della prima seduta utile del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ciò al fine anche di definire modalità coordinate e condivise di verifica dello stato di attuazione del ripetuto art. 38, quarto comma, del TULPS, calibrate sulle situazioni e le esigenze esistenti in codeste Province.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione della presente direttiva, si segnala che l'Ufficio IV – Polizia Amministrativa e di Sicurezza di quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale resta a disposizione per ogni consentito chiarimento o apporto consulenziale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta